# CANTIERE

**Periodico semestrale**
**A cura del Comitato Paritetico Territoriale per la prevenzione infortuni, l'igiene e l'ambiente di lavoro per le attività edilizia ed affini della Provincia di Como**

Direttore responsabile: **Romano De Palo**

**Anno 23 - N. 2 LUGLIO 2008** - Sped. in abb. post. 70% Como

Direzione, Redazione, Amministrazione: Como, via T. Ciceri, 16 - Tel./Fax 031/33.70.170 - Tel. 031/30.63.70 - E-mail: info@cptcomo.org - www.cptcomo.org
Autorizzazione Tribunale di Como n. 22/86 del 6-10-1896 - Stampa: Grafica MA.LI.MA. snc - Via Don Brusadelli, 18 - Como - Tel. 031/27.09.15

Costruiamo con Voi la sicurezza
C·P·T·
Como

## • SOMMARIO •

*L'angolo tecnico tratta del Testo Unico in materia di salute e sicurezza sul lavoro nello specifico: "**Titolo IV - Cantieri temporanei o mobili - Capo I - Misure per la salute e sicurezza nei cantieri temporanei o mobili**".*

***All'interno:***

- *La conferenza stampa 29 febbraio 2008 di presentazione del nuovo dvd sul tema: "Il corretto utilizzo della macchine di cantiere".*
- *Una nuova rubrica "Sicurezza ..... questa sconosciuta".*
- *La soluzione delle foto pubblicate sul numero di gennaio 2008.*
- *Il concorso fotografico.*
- *L'elenco dei premiati - Concorso gennaio 2008.*
- *L'attività C.P.T. (Convegni ed incontri ai quali il C.P.T. ha partecipato aggiornati al 30 giugno 2008, il numero delle visite eseguite dai Tecnici dal 1° gennaio al 31 maggio 2008 ed un aggiornamento sul nostro sito relativo ai Ponteggi).*
- *L'angolo della posta.*
- *La rubrica "Si poteva evitare".*
- *Le foto dell'ultima premiazione tenutasi il 6 giugno 2008 a Como.*
- *Le notizie in breve (Volumetto R.L.S.T. , amianto: aggiornate le linee guida regionali per la gestione del rischio, documento INAIL sulle morti bianche nel terzo millennio).*
- *La pagina degli R.L.S.T. (Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza di Ambito Territoriale) della provincia di Como, il modulo per l'adesione al servizio, il calendario delle presenze in sede, l'indirizzo della sede con i relativi numeri telefonici.*
- *In ultima pagina: il numero verde, il logo, gli slogan del C.P.T e l'adesivo utile.*

*Considerato che questo è l'ultimo numero prima delle vacanze estive, Vi porgiamo in anticipo i migliori auguri di buone ferie.*
*Buona lettura, scriveteci e seguiteci sempre numerosi e arrivederci al prossimo numero.*

*Il Direttore*

## PREMI DEL CONCORSO FOTOGRAFICO

I premiati oltre a ricevere il premio avranno anche un elmetto con il **logo del C.P.T.**
**Inoltre ricordiamo che:** i sorteggiati del concorso (avvisati con lettera) che non comunicheranno l'impossibilità di intervenire alla premiazione, come prassi **non avranno diritto al premio**.
**L'importo non assegnato sarà inserito nel concorso successivo.**
**IN QUESTO CONCORSO I PREMIATI SONO 29.**
ESEMPIO: *I premiati sono venticinque, venti partecipano alla premiazione, dei cinque mancanti due comunicano correttamente la loro assenza e riceveranno il premio, gli altri tre no; così nel prossimo numero i premiati passeranno dai soliti venticinque a ventotto (25 + i 3 mancanti al concorso precedente).*

***Il Direttore***

## ANGOLO TECNICO

# TESTO UNICO IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO

Sul Supplemento Ordinario n. 108/L alla Gazzetta Ufficiale n. 101, del 30 aprile 2008, è stato pubblicato il Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81, recante: ***"Attuazione dell'articolo 1 della Legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro"***.
Il Decreto Legislativo è entrato in vigore il **15 maggio 2008** per gli aspetti generali (15 giorni dopo la pubblicazione)
Mentre alla data del **29 luglio 2008** entreranno in vigore le disposizioni previgenti in tema di valutazione dei rischi e le connesse disposizioni sanzionatorie.

*continua in seconda*

Di seguito riportiamo il

# TITOLO IV - Cantieri temporanei o mobili
# Capo I - Misure per la salute e sicurezza nei cantieri temporanei o mobili

*(In neretto sono indicate le modifiche rispetto al Decreto Legislativo 528/99)*

## Art. 88.
## Campo di applicazione

1. Il presente **capo contiene disposizioni specifiche relative alle misure** per la tutela della salute e per la sicurezza dei lavoratori nei cantieri temporanei o mobili quali definiti **all'articolo 89**, comma 1, lettera a).
2. Le disposizioni del presente **capo** non si applicano:
a) ai lavori di prospezione, ricerca e coltivazione delle sostanze minerali;
b) ai lavori svolti negli impianti connessi alle attività minerarie esistenti entro il perimetro dei permessi di ricerca, delle concessioni o delle autorizzazioni;
c) ai lavori svolti negli impianti che costituiscono pertinenze della miniera: **gli impianti fissi interni o esterni, i pozzi, le gallerie, nonché i macchinari, gli apparecchi e utensili destinati alla coltivazione della miniera, le opere e gli impianti destinati all'arricchimento dei minerali**, anche se ubicati fuori del perimetro delle concessioni;
d) ai lavori di frantumazione, vagliatura, squadratura e **trasporto dei prodotti** delle cave ed alle operazioni di caricamento di tali prodotti dai piazzali;
e) alle attività di prospezione, ricerca, coltivazione e stoccaggio degli idrocarburi liquidi e gassosi nel territorio nazionale, nel mare territoriale e nella piattaforma continentale e nelle altre aree sottomarine comunque soggette ai poteri dello Stato;
f) ai lavori svolti in mare;
g) alle attività svolte in studi teatrali, cinematografici, televisivi o in altri luoghi in cui si effettuino riprese, purché tali attività non implichino l'allestimento di un cantiere temporaneo o mobile.

## Art. 89.
## Definizioni

1. Agli effetti delle disposizioni di cui al presente **capo** si intendono per:
a) cantiere temporaneo o mobile, **di seguito** denominato: "cantiere": qualunque luogo in cui si effettuano lavori edili o di ingegneria civile il cui elenco è riportato **nell'allegato X.**
b) committente: il soggetto per conto del quale l'intera opera viene realizzata, indipendentemente da eventuali frazionamenti della sua realizzazione. Nel caso di appalto di opera pubblica, il committente è il soggetto titolare del potere decisionale e di spesa relativo alla gestione dell'appalto;
c) responsabile dei lavori: **soggetto incaricato, dal committente, della progettazione o del controllo dell'esecuzione dell'opera; tale soggetto coincide con il progettista per la fase di progettazione dell'opera e con il direttore dei lavori per la fase di esecuzione dell'opera. Nel campo di applicazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, il responsabile dei lavori é il responsabile unico del procedimento;**
d) lavoratore autonomo: persona fisica la cui attività professionale **contribuisce** alla realizzazione dell'opera senza vincolo di subordinazione;
e) coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la progettazione dell'opera, di seguito denominato coordinatore per la progettazione: soggetto incaricato, dal committente o dal responsabile dei lavori, dell'esecuzione dei compiti di cui **all'articolo 91**;
f) coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la realizzazione dell'opera, di seguito denominato coordinatore per l'esecuzione dei lavori: soggetto incaricato, dal committente o dal responsabile dei lavori, dell'esecuzione dei compiti di cui **all'articolo 92, che non può essere il datore di lavoro delle imprese esecutrici o un suo dipendente o il responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP) da lui designato;**
g) uomini-giorno: entità presunta del cantiere rappresentata dalla somma delle giornate lavorative prestate dai lavoratori, anche autonomi, previste per la realizzazione dell'opera;
h) piano operativo di sicurezza: il documento che il datore di lavoro dell'impresa esecutrice redige, in riferimento al singolo cantiere interessato, ai sensi **dell'articolo 17 comma 1, lettera a), i cui contenuti sono riportati nell'allegato XV;**
**i) impresa affidataria: impresa titolare del contratto di appalto con il committente che, nell'esecuzione dell'opera appaltata, può avvalersi di imprese subappaltatrici o di lavoratori autonomi;**
**l) idoneità tecnico-professionale: possesso di capacità organizzative, nonché disponibilità di forza lavoro, di macchine e di attrezzature, in riferimento alla realizzazione dell'opera**.

## Art. 90.
## Obblighi del committente o del responsabile dei lavori

1. Il committente o il responsabile dei lavori, nella fase di progettazione dell'opera, ed in particolare al momento delle scelte tecniche, nell'esecuzione del progetto e nell'organizzazione delle operazioni di cantiere, si attiene ai principi e alle misure generali di tutela di cui **all'articolo 15**. Al fine di permettere la pianificazione dell'esecuzione in condizioni di sicurezza dei lavori o delle fasi di lavoro che si devono svolgere simultaneamente o successivamente tra loro, il committente o il responsabile dei lavori prevede nel progetto la durata di tali lavori o fasi di lavoro.

2. Il committente o il responsabile dei lavori, nella fase della progettazione dell'opera, valuta i documenti di cui **all'articolo 91, comma 1, lettere a) e b).**
3. Nei cantieri in cui é prevista la presenza di più imprese, anche non contemporanea, il committente**, anche nei casi di coincidenza con l'impresa esecutrice**, o il responsabile dei lavori, contestualmente all'affidamento dell'incarico di progettazione, designa il coordinatore per la progettazione.
4. Nel caso di cui al comma 3, il committente o il responsabile dei lavori, prima dell'affidamento dei lavori, designa il coordinatore per l'esecuzione dei lavori, **in possesso dei requisiti di cui all'articolo 98.**
5. La disposizione di cui al comma 4 si applica anche nel caso in cui, dopo l'affidamento dei lavori a un'unica impresa, l'esecuzione dei lavori o di parte di essi sia affidata a una o più imprese.
6. Il committente o il responsabile dei lavori, qualora in possesso dei requisiti di cui **all'articolo 98, ha facoltà** di svolgere le funzioni sia di coordinatore per la progettazione sia di coordinatore per l'esecuzione dei lavori.
7. Il committente o il responsabile dei lavori comunica alle imprese esecutrici e ai lavoratori autonomi il nominativo del coordinatore per la progettazione e quello del coordinatore per l'esecuzione dei lavori. Tali nominativi **sono indicati** nel cartello di cantiere.
8. Il committente o il responsabile dei lavori **ha facoltà** di sostituire in qualsiasi momento, anche personalmente, se in possesso dei requisiti di cui **all'articolo 98,** i soggetti designati in attuazione dei commi 3 e 4.
9. Il committente o il responsabile dei lavori, anche nel caso di affidamento dei lavori ad un'unica impresa:
a) verifica l'idoneità tecnico-professionale **dell'impresa affidataria**, delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi in relazione **alle funzioni** o ai lavori da affidare, **con le modalità di cui all'allegato XVII. Nei casi di cui al comma 11, il requisito di cui al periodo che precede si considera soddisfatto mediante presentazione da parte delle imprese** del certificato di iscrizione alla Camera di commercio, industria e artigianato e **del documento unico di regolarità contributiva, corredato da autocertificazione in ordine al possesso degli altri requisiti previsti dall'allegato XVII;**
b) chiede alle imprese esecutrici una dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), all'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e alle Casse Edili, nonché una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti. **Nei casi di cui al comma 11, il requisito di cui al periodo che precede si considera soddisfatto mediante presentazione da parte delle imprese del documento unico di regolarità contributiva e dell'autocertificazione relativa alcontratto collettivo applicato;**
c) trasmette all'amministrazione **competente**, prima dell'inizio dei lavori oggetto del permesso di costruire o della denuncia di inizio attività, il nominativo delle imprese esecutrici dei lavori unitamente alla documentazione di cui alle lettere a) e b). **L'obbligo di cui al periodo che precede sussiste anche in caso di lavori eseguiti in economia mediante affidamento delle singole lavorazioni a lavoratori autonomi, ovvero di lavori realizzati direttamente con proprio personale dipendente senza ricorso all'appalto**. In assenza del documento unico di regolarità contributiva, anche in caso di variazione dell'impresa esecutrice dei lavori, l'efficacia del titolo abilitativo è sospesa.
**10. In assenza del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100 o del fascicolo di cui all'articolo 91, comma 1, lettera b), quando previsti, oppure in assenza di notifica di cui all'articolo 99, quando prevista, è sospesa l'efficacia del titolo abilitativo. L'organo di vigilanza comunica l'inadempienza all'amministrazione concedente.**
**11. In caso di lavori privati, la disposizione di cui al comma 3 non si applica ai lavori non soggetti a permesso di costruire. Si applica in ogni caso quanto disposto dall'articolo 92, comma 2.**

## Art. 91.
## Obblighi del coordinatore per la progettazione

1. Durante la progettazione dell'opera e comunque prima della richiesta di presentazione delle offerte, il coordinatore per la progettazione:
a) redige il piano di sicurezza e di coordinamento di cui **all'articolo 100,** comma 1, **i cui contenuti sono dettagliatamente specificati nell'allegato XV;**
b) predispone un fascicolo, **i cui contenuti sono definiti all'allegato XVI,** contenente le informazioni utili ai fini della prevenzione e della protezione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, tenendo conto delle specifiche norme di buona tecnica e dell'allegato II al documento UE 26 maggio 1993. Il fascicolo non è predisposto nel caso di lavori di manutenzione ordinaria **di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a) del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.**
2. Il fascicolo di cui al comma 1, lettera b), è preso in considerazione all'atto di eventuali lavori successivi sull'opera.

## Art. 92.
## Obblighi del coordinatore per l'esecuzione dei lavori

1. Durante la realizzazione dell'opera, il coordinatore per l'esecuzione dei lavori:
a) verifica, con opportune azioni di coordinamento e controllo, l'applicazione, da parte delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi, delle disposizioni loro pertinenti **contenute** nel piano di sicurezza e di coordinamento di cui **all'articolo 100** e la corretta applicazione delle relative procedure di lavoro;
b) verifica l'idoneità del piano operativo di sicurezza, da considerare come piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e coordinamento **di cui all'articolo 100, assicurandone la coerenza con quest'ultimo, adegua il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100** e il fascicolo di cui **all'articolo 91**, comma 1, lettera b), in relazione all'evoluzione dei lavori ed alle eventuali modifiche intervenute, valutando le proposte delle imprese esecutrici dirette a migliorare la sicurezza in cantiere, verifica che le imprese esecutrici adeguino, se necessario, i rispettivi piani operativi di sicurezza;
c) organizza tra i datori di lavoro, ivi compresi i lavoratori autonomi, la cooperazione ed il coordinamento delle attività nonché la loro reciproca informazione;
d) verifica l'attuazione di quanto previsto negli accordi tra le parti sociali al fine di realizzare il coordinamento tra i rappresentanti della sicurezza finalizzato al miglioramento della sicurezza in cantiere;
e) segnala al committente e al responsabile dei lavori, previa contestazione scritta alle imprese e ai lavoratori autonomi interessati, le inosservanze alle disposizioni degli **articoli 94, 95 e 96** e alle prescrizioni del piano di cui **all'articolo 100**, e propone la sospensione dei

lavori, l'allontanamento delle imprese o dei lavoratori autonomi dal cantiere, o la risoluzione del contratto. Nel caso in cui il committente o il responsabile dei lavori non adotti alcun provvedimento in merito alla segnalazione, senza fornire idonea motivazione, il coordinatore per l'esecuzione dà comunicazione dell'inadempienza alla azienda unità sanitaria locale e alla direzione provinciale del lavoro territorialmente competenti;
f) sospende, in caso di pericolo grave e imminente, direttamente riscontrato, le singole lavorazioni fino alla verifica degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate.
2. Nei casi di cui **all'articolo 90, comma 5**, il coordinatore per l'esecuzione, oltre a svolgere i compiti di cui al comma 1, redige il piano di sicurezza e di coordinamento e predispone il fascicolo, di cui **all'articolo 91**, comma 1, lettere a) e b).

## Art. 93.
## Responsabilità dei committenti e dei responsabili dei lavori

1. Il committente è esonerato dalle responsabilità connesse all'adempimento degli obblighi limitatamente all'incarico conferito al responsabile dei lavori. **In ogni caso il conferimento dell'incarico al responsabile dei lavori non esonera il committente dalle responsabilità connesse alla verifica degli adempimenti degli obblighi di cui agli articoli 90, 92, comma 1, lettera e), e 99.**
2. La designazione del coordinatore per la progettazione e del coordinatore per l'esecuzione, non esonera il responsabile dei lavori dalle responsabilità connesse alla verifica dell'adempimento degli obblighi di cui **agli articoli 91, comma 1, e 92, comma 1, lettere a), b), c) e d).**

## Art. 94.
## Obblighi dei lavoratori autonomi

1. I lavoratori autonomi che esercitano la propria attività nei cantieri, **fermo restando gli obblighi di cui al presente decreto legislativo, si adeguano alle indicazioni fornite dal coordinatore per l'esecuzione dei lavori, ai fini della sicurezza.**

## Art. 95.
## Misure generali di tutela

1. I datori di lavoro delle imprese esecutrici, durante l'esecuzione dell'opera osservano le misure generali di tutela di cui **all'articolo 15** e curano, ciascuno per la parte di competenza, in particolare:
a) il mantenimento del cantiere in condizioni ordinate e di soddisfacente salubrità;
b) la scelta dell'ubicazione di posti di lavoro tenendo conto delle condizioni di accesso a tali posti, definendo vie o zone di spostamento o di circolazione;
c) le condizioni di movimentazione dei vari materiali;
d) la manutenzione, il controllo prima dell'entrata in servizio e il controllo periodico degli impianti e dei dispositivi al fine di eliminare i difetti che possono pregiudicare la sicurezza e la salute dei lavoratori;
e) la delimitazione e l'allestimento delle zone di stoccaggio e di deposito dei vari materiali, in particolare quando si tratta di materie e di sostanze pericolose;
f) l'adeguamento, in funzione dell'evoluzione del cantiere, della durata effettiva da attribuire ai vari tipi di lavoro o fasi di lavoro;
g) la cooperazione tra datori di lavoro e lavoratori autonomi;
h) le interazioni con le attività che avvengono sul luogo, all'interno o in prossimità del cantiere.

## Art. 96.
## Obblighi dei datori di lavoro, dei dirigenti e dei preposti

1. I datori di lavoro delle **imprese affidatarie** e delle imprese esecutrici, anche nel caso in cui nel cantiere operi una unica impresa, anche familiare o con meno di dieci addetti:
a) adottano le misure conformi alle prescrizioni di cui **all'allegato XIII;**
**b) predispongono l'accesso e la recinzione del cantiere con modalità chiaramente visibili e individuabili;**
**c) curano la disposizione o l'accatastamento di materiali o attrezzature in modo da evitarne il crollo o il ribaltamento;**
**d) curano la protezione dei lavoratori contro le influenze atmosferiche che possono compromettere la loro sicurezza e la loro salute**;
e) curano le condizioni di rimozione dei materiali pericolosi, previo, se del caso, coordinamento con il committente o il responsabile dei lavori;
f) curano che lo stoccaggio e l'evacuazione dei detriti e delle macerie avvengano correttamente;
g) redigono il piano operativo di sicurezza di cui **all'articolo 89, comma 1, lettera h).**
2. L'accettazione da parte di ciascun datore di lavoro delle imprese esecutrici del piano di sicurezza e di coordinamento di cui **all'articolo 100** e la redazione del piano operativo di sicurezza costituiscono, limitatamente al singolo cantiere interessato, adempimento alle disposizioni di cui **all'articolo 17 comma 1, lettera a), all'articolo 18, comma 1, lettera z), e all'articolo 26, commi 1, lettera b), e 3.**

## Art. 97.
## Obblighi del datore di lavoro dell'impresa affidataria

**1. Il datore di lavoro dell'impresa affidataria vigila sulla sicurezza dei lavori affidati e sull'applicazione delle disposizioni e delle prescrizioni del piano di sicurezza e coordinamento.**
**2. Gli obblighi derivanti dall'articolo 26, fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 96, comma 2, sono riferiti anche al datore di lavoro dell'impresa affidataria. Per la verifica dell'idoneità tecnico professionale si fa riferimento alle modalità di cui all'allegato XVII.**
**3. Il datore di lavoro dell'impresa affidataria deve, inoltre:**

**a) coordinare gli interventi di cui agli articoli 95 e 96;**
**b) verificare la congruenza dei piani operativi di sicurezza (POS) delle imprese esecutrici rispetto al proprio, prima della trasmissione dei suddetti piani operativi di sicurezza al coordinatore per l'esecuzione.**

## Art. 98.
## Requisiti professionali del coordinatore per la progettazione del coordinatore per l'esecuzione dei lavori

1. Il coordinatore per la progettazione e il coordinatore per l'esecuzione dei lavori devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
**a) laurea magistrale conseguita in una delle seguenti classi: LM-4, da LM-20 a LM-35, LM-69, LM-73, LM-74, di cui al decreto del Ministro dell'Università e della ricerca in data 16 marzo 2007, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 157 del 9 luglio 2007, ovvero laurea specialistica conseguita nelle seguenti classi: 4/S, da 25/S a 38/S, 77/S, 74/S, 86/S, di cui al decreto del Ministro dell'Università e della ricerca scientifica e tecnologica in data 4 agosto 2000, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 245 del 19 ottobre 2000, ovvero corrispondente diploma di laurea ai sensi del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'Università e della ricerca in data 5 maggio 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 196 del 21 agosto 2004, nonché attestazione, da parte di datori di lavoro o committenti, comprovante l'espletamento di attività lavorativa nel settore delle costruzioni per almeno un anno;**
**b) laurea conseguita nelle seguenti classi L7, L8, L9, L17, L23, di cui al predetto decreto ministeriale in data 16 marzo 2007, ovvero laurea conseguita nelle classi 8, 9, 10, 4, di cui al citato decreto ministeriale in data 4 agosto 2000, nonché attestazione, da parte di datori di lavoro o committenti, comprovante l'espletamento di attività lavorative nel settore delle costruzioni per almeno due anni;**
**c) diploma di geometra o perito industriale o perito agrario o agrotecnico, nonché attestazione, da parte di datori di lavoro o committenti, comprovante l'espletamento di attività lavorativa nel settore delle costruzioni per almeno tre anni.**
2. I soggetti di cui al comma 1, devono essere, altresì, in possesso di attestato di frequenza, **con verifica dell'apprendimento finale,** a specifico corso in materia di sicurezza organizzato dalle regioni, mediante le strutture tecniche operanti nel settore della prevenzione e della formazione professionale, o, in via alternativa, dall'ISPESL, dall'INAIL, dall'Istituto italiano di medicina sociale, dai rispettivi ordini o collegi professionali, dalle Università, dalle associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori o dagli organismi paritetici istituiti nel settore dell'edilizia.
3. I contenuti, **le modalità** e la durata dei corsi di cui al comma 2 devono rispettare almeno le prescrizioni di cui **all'allegato XIV.**
4. L'attestato di cui al comma 2 non è richiesto **per coloro che, non più in servizio, abbiano svolto attività tecnica in materia di sicurezza nelle costruzioni, per almeno cinque anni, in qualità di pubblici ufficiali o di incaricati di pubblico servizio e per coloro che producano un certificato universitario attestante il superamento di un esame relativo ad uno specifico insegnamento del corso di laurea nel cui programma siano presenti i contenuti minimi di cui all'allegato XIV, o l'attestato di partecipazione ad un corso di perfezionamento universitario con i medesimi contenuti minimi.**
L'attestato di cui al comma 2 non è richiesto **per coloro che sono in possesso della laurea magistrale LM-26.**
5. Le spese connesse all'espletamento dei corsi di cui al comma 2 sono a totale carico dei partecipanti.
6. Le regioni determinano la misura degli oneri per il funzionamento dei corsi di cui al comma 2, da esse organizzati, da porsi a carico dei partecipanti.

## Art. 99.
## Notifica preliminare

1. Il committente o il responsabile dei lavori, prima dell'inizio dei lavori, trasmette all'azienda unità sanitaria locale e alla direzione provinciale del lavoro territorialmente competenti la notifica preliminare elaborata conformemente **all'allegato XII**, nonché gli eventuali aggiornamenti nei seguenti casi:
a) cantieri di cui **all'articolo 90, comma 3;**
b) cantieri che, inizialmente non soggetti all'obbligo di notifica, ricadono nelle categorie di cui alla lettera a) per effetto di varianti sopravvenute in corso d'opera;
c) cantieri in cui opera un'unica impresa la cui entità presunta di lavoro non sia inferiore a duecento uomini-giorno.
2. Copia della notifica deve essere affissa in maniera visibile presso il cantiere e custodita a disposizione dell'organo di vigilanza territorialmente competente.
3. Gli organismi paritetici istituiti nel settore delle costruzioni in attuazione **dell'articolo 51** possono chiedere copia dei dati relativi alle notifiche preliminari presso gli organi di vigilanza.

## Art. 100.
## Piano di sicurezza e di coordinamento

**1. Il piano è costituito da una relazione tecnica e prescrizioni correlate alla complessità dell'opera da realizzare ed alle eventuali fasi critiche del processo di costruzione, atte a prevenire o ridurre i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi i rischi particolari di cui all'allegato XI, nonché la stima dei costi di cui al punto 4 dell'allegato XV. Il piano di sicurezza e coordinamento (PSC) é corredato da tavole esplicative di progetto, relative agli aspetti della sicurezza, comprendenti almeno una planimetria sull'organizzazione del cantiere e, ove la particolarità dell'opera lo richieda, una tavola tecnica sugli scavi. I contenuti minimi del piano di sicurezza e di coordinamento e l'indicazione della stima dei costi della sicurezza sono definiti all'allegato XV.**
2. Il piano di sicurezza e coordinamento é parte integrante del contratto di appalto.
3. I datori di lavoro delle imprese esecutrici e i lavoratori autonomi sono tenuti ad attuare quanto previsto nel piano di cui al comma 1 e nel piano operativo di sicurezza.
4. I datori di lavoro delle imprese esecutrici mettono a disposizione dei rappresentanti per la sicurezza copia del piano di sicurezza e di coordinamento e del piano operativo di sicurezza almeno dieci giorni prima dell'inizio dei lavori.
5. L'impresa che si aggiudica i lavori **ha facoltà** di presentare al coordinatore per l'esecuzione proposte di integrazione al piano di sicurezza e di coordinamento, ove ritenga di poter meglio garantire la sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza. In nessun caso le

eventuali integrazioni possono giustificare modifiche o adeguamento dei prezzi pattuiti.
6. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai lavori la cui esecuzione immediata é necessaria per prevenire incidenti imminenti o per organizzare urgenti misure di salvataggio.

## Art. 101.
## Obblighi di trasmissione

1.Il committente o il responsabile dei lavori trasmette il piano di sicurezza e di coordinamento a tutte le imprese invitate a presentare offerte per l'esecuzione dei lavori. In caso di appalto di opera pubblica si considera trasmissione la messa a disposizione del piano a tutti i concorrenti alla gara di appalto.
2. Prima dell'inizio dei lavori **l'impresa affidataria** trasmette il piano di cui al comma 1 alle imprese esecutrici e ai lavoratori autonomi.
3. Prima dell'inizio dei rispettivi lavori ciascuna impresa esecutrice trasmette il proprio piano operativo di sicurezza **all'impresa affidataria, la quale, previa verifica della congruenza rispetto al proprio, lo trasmette al coordinatore per l'esecuzione. I lavori hanno inizio dopo l'esito positivo delle suddette verifiche che sono effettuate tempestivamente e comunque non oltre 15 giorni dall'avvenuta ricezione.**

## Art. 102.
## Consultazione dei rappresentanti per la sicurezza

1. Prima dell'accettazione del piano di sicurezza e di coordinamento di cui **all'articolo 100** e delle modifiche significative apportate allo stesso, il datore di lavoro di ciascuna impresa esecutrice consulta il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e gli fornisce eventuali chiarimenti sul contenuto del piano. Il rappresentante **dei lavoratori** per la sicurezza **ha facoltà** di formulare proposte al riguardo.

## Art. 103.
## Modalità di previsione dei livelli di emissione sonora

**1. L'emissione sonora di attrezzature di lavoro, macchine e impianti può essere stimata in fase preventiva facendo riferimento a livelli di rumore standard individuati da studi e misurazioni la cui validità é riconosciuta dalla Commissione consultiva permanente di cui all'articolo 6, riportando la fonte documentale cui si é fatto riferimento.**

## Art. 104.
## Modalità attuative di particolari obblighi

1. Nei cantieri la cui durata presunta dei lavori è inferiore ai duecento giorni lavorativi, l'adempimento di quanto previsto **dall'articolo 102** costituisce assolvimento dell'obbligo di riunione di cui **all'articolo 35**, salvo motivata richiesta del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.
2. Nei cantieri la cui durata presunta dei lavori è inferiore ai 200 giorni lavorativi, e ove sia prevista la sorveglianza sanitaria di cui **all'articolo 41**, la visita del medico competente agli ambienti di lavoro in cantieri aventi caratteristiche analoghe a quelli già visitati dallo stesso medico competente e gestiti dalle stesse imprese, é sostituita o integrata, a giudizio del medico competente, con l'esame di piani di sicurezza relativi ai cantieri in cui svolgono la loro attività i lavoratori soggetti alla sua sorveglianza**. Il medico competente visita almeno una volta all'anno l'ambiente di lavoro in cui svolgono la loro attività i lavoratori soggetti alla sua sorveglianza.**
3. Fermo restando **quanto previsto dall'articolo 37**, i criteri e i contenuti per la formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti possono essere definiti dalle parti sociali in sede di contrattazione nazionale di categoria.
4. I datori di lavoro, quando é previsto nei contratti di affidamento dei lavori che il committente o il responsabile dei lavori organizzi apposito servizio di pronto soccorso, antincendio ed evacuazione dei lavoratori, sono esonerati da quanto previsto **dall'articolo 18, comma 1, lettera b).**

# CONFERENZA STAMPA 29 FEBBRAIO 2008

## Presentazione DVD sul tema:
## "IL CORRETTO UTILIZZO DELLE MACCHINE DI CANTIERE"

Nello specifico il nuovo DVD tratta di macchine di cantiere quali le betoniere, gli elevatori, le intonacatrici, le lisciatrici, la macchina piegaferro, la sega circolare, ecc.; con il filmato stesso si vuole indicare il comportamento da tenere, le verifiche ed i controlli da effettuarsi prima, durante e dopo il funzionamento, si individuano gli errori più comuni ed infine il corretto utilizzo in sicurezza.

Il DVD può essere un utile strumento conoscitivo e informativo per le Imprese ed essere utilizzato per l'informazione e l'addestramento del personale di cantiere, soprattutto alla luce delle statistiche attuali inerenti i numerosi infortuni che quotidianamente si verificano nei luoghi di lavoro.

La durata del DVD è di circa 45 minuti, suddiviso in capitoli, ed è stato tradotto in albanese, francese, inglese, rumeno e spagnolo, visto il costante aumento di mano d'opera straniera nei cantieri.

Per eventuali ulteriori informazioni contattare i nostri Uffici - Via Teresa Ciceri n. 16 - Como - numero verde 800-255295 - e-mail: info@cptcomo.org (dalle ore 8,30 alle ore 12,30 e dalle ore 14,30 alle ore18,30).

# SICUREZZA.... QUESTA SCONOSCIUTA

## *Foto di situazioni: "senza commento"*

# SOLUZIONE FOTO PUBBLICATE SUL NUMERO DI GENNAIO 2008

## *Totale cartoline pervenuteci n. 554 di cui n. 465 esatte e n. 89 errate*

**Le situazioni irregolari sono le seguenti: 1-3-5-6-7-9.**

**1)** Passerella per accesso a scala interna formata da una singola tavola e priva di parapetto
**3)** Utilizzo di sega circolare con cuffia di protezione sollevata e bloccata
**5)** Lavoratore che opera in posizione sopraelevata su un semplice cavalletto, realizzato in cantiere, al posto di un regolare piano di lavoro con larghezza adeguata
**6)** Particolare di ingranaggi, cinghie e pulegge di un macchinario privo di chiusura del vano
**7)** Particolare della calzatura usato in cantiere (naturalmente calzatura assolutamente non idonea per qualsiasi lavorazione in cantiere)
**9)** Accesso alla zona di lavoro (copertura) realizzata da singola tavola da ponte al posto di regolare passerella o scala a pioli.

**Dato che erroneamente molti hanno indicato le tre situazioni normali come irregolari si ritiene opportuno chiarire che:**

**2)** Solaio da gettare, provvisto di parapetti perimetrali, recinzione dei vani scala e copertura dei ferri di chiamata
**4)** Panoramica ponteggio provvisto di parapetti con particolare di regolare botola e scaletta per l'accesso
**8)** Zona con pericolo di caduta verso il vuoto provvista di parapetto e segnalata con apposito cartello.

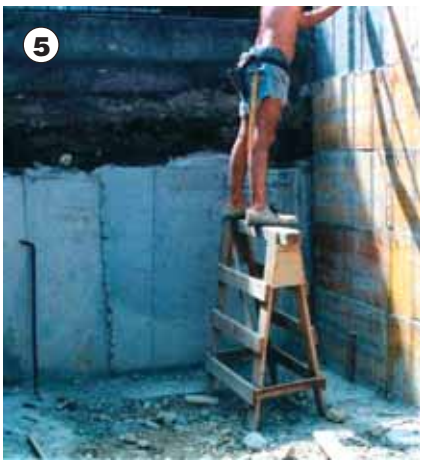

# CONCORSO FOTOGRAFICO

Nelle fotografie rappresentate vi sono 6 situazioni a rischio o irregolari e 3 regolari.

Restituite la scheda utilizzando la busta allegata contrassegnando le situazioni inesatte.

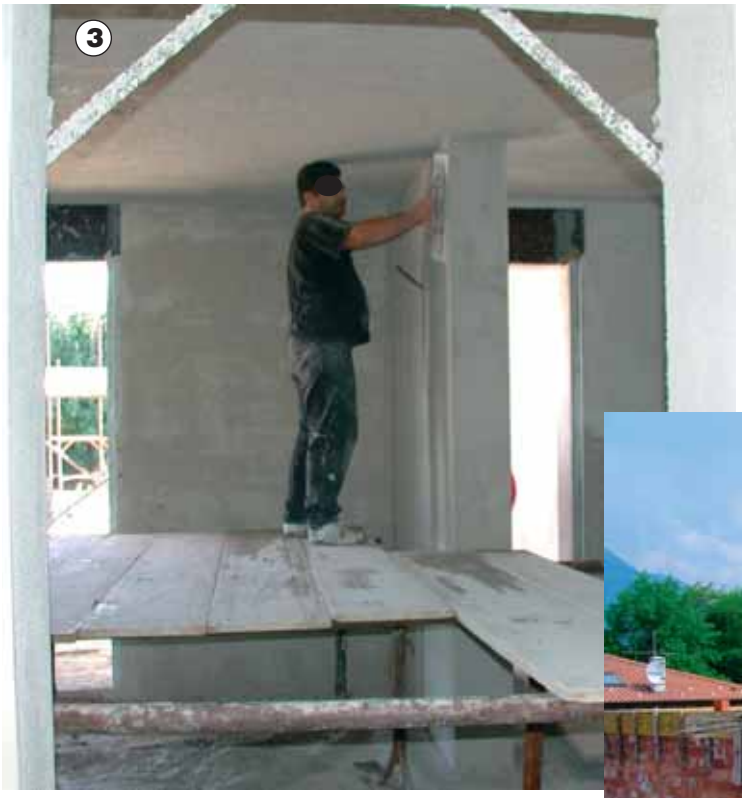

# ELENCO DEI PREMIATI - Concorso Gennaio 2008

1. AMBROSINI VALTER
   Via Valeriana n. 91 - 23016 CERCINO (SO)
2. ARSLAN BURHAN
   Via Giusti n. 7 - 21050 CANTELLO (VA)
3. ASARO NICOLO'
   Via J. Kennedy n. 33 - 22040 BRENNA (CO)
4. BIUNDO SALVATORE
   Via Padulli n. 92 - 22060 CABIATE (CO)
5. BUGNA SIMONE MARIO
   Via Delle Noci n. 12 - 22018 PORLEZZA (CO)
6. CAPPELLINI ANTONIO
   Via Dante Alighieri n. 1 - 22020 FALOPPIO (CO)
7. COSTA TOMMASO
   Via Volta n. 33 - 22070 ROVELLO PORRO (CO)
8. CRIPPA MARCO
   Via Sassello n. 3 - 22010 CARATE URIO (CO)
9. DRAMISSINO BATTISTA
   Via Colombaio n. 2 - 22075 LURATE CACCIVIO (CO)
10. FAZZOLARI GIOVANNI
    Viale Trieste n. 92 - 22077 OLGIATE COMASCO (CO)
11. GABRIELE DOMENICO
    Via G. Rossini n. 13 - 22070 CASNATE CON BERNATE (CO)
12. GAGLIARDI BARTOLO
    Via Andrate Vecchia n. 12/A - 22073 FINO MORNASCO (CO)
13. IERADI PASQUALE
    Via Mozart n. 3/c - 22030 ORSENIGO (CO)
14. LABIANCA FRANCESCO
    Via Lecco n. 20/G - 22036 ERBA (CO)
15. LO RIGGIO ROSARIO TOMMASO
    Viale Somaini n. 60 - 22074 LOMAZZO (CO)
16. LUCCHETTA GIULIANO
    Via Pio XI n. 126 - 22066 MARIANO COMENSE (CO)
17. PAGANI ANDREA
    Via Conciliazione n. 90/B - 22100 COMO (CO)
18. PELLEGRINI ALESSANDRO
    Via Brianza n. 234 - 22030 LIPOMO (CO)
19. POPA PARFENI IOAN
    Via Garibaldi - 22010 CORRIDO (CO)
20. REALINI JONATAH
    Via S. Pietro n. 12 - 22070 BINAGO (CO)
21. SAVARDI MAURIZIO
    Via Alla Grona n. 83 - 22010 PLESIO (CO)
22. SCAPPATICCIO ANTONIO
    Via Loria n. 13 - 22028 SAN FEDELE INTELVI (CO)
23. STINCONE GIAMPIERO
    Via Milanese Vecchia n.10 - 22076 MOZZATE (CO)
24. TANCAU IOSIF
    Via L. Rigamonti n. 1/E - 22020 SAN FERMO D. B. (CO)
25. TOSETTI ENRICO
    Via S. Martino n. 1 - 22010 MOLTRASIO (CO)
26. VANIGLIA PASQUALINO
    Via Cascina Moscona n. 146 - 22063 CANTU' (CO)
27. VIGANO' SILVIO
    Via Dante n. 5/B - 23845 COSTAMASNAGA (LC)
28. VINCENZO CASTALDO
    Via XX Settembre n. 80/2 - 22020 DREZZO (CO)
29. ZANOTTO MARCO
    Via Michelangelo n. 14 - 22071 CASLINO AL PIANO (CO)

*La premiazione è avvenuta il **6 Giugno 2008***
*presso ANCE COMO - Via Briantea n. 6 - Como*
I vincitori sono stati avvisati direttamente con lettera

# ATTIVITÀ C.P.T.

## CONVEGNI, SEMINARI, CONGRESSI E CONFERENZE AI QUALI E' STATO PRESENTE IL C.P.T.:
**(da gennaio a giugno 2008)**

**Venerdì, 29 febbraio 2008**
Como - ANCE COMO - Conferenza stampa di presentazione del nuovo DVD: **"Il corretto utilizzo delle macchine di cantiere"**

**Mercoledì, 12 marzo 2008**
Milano - Sede FAST - Aula Maggiore - Convegno: **"Piano Regionale della Lombardia 2008-2010 per la promozione della sicurezza e salute negli ambienti di lavoro" (firmato dalla Regione Lombardia il 13 febbraio 2008)**

**Giovedì, 15 maggio 2008**
Marina di Carrara - Fiera Ediltirreno Expò - Convegno: **"Sistema C.P.T. e Testo Unico sulla sicurezza"**

**Martedì, 10 giugno 2008**
Milano - Sede del C.P.T.: 7° Riunione di Coordinamento dei C.P.T. Regionali

**Da mercoledì, 18 a venerdì 20 giugno 2008**
Venezia - Aula Magna dell'Università di Architettura di Venezia e Scuola Grande di San Rocco - **7ª Conferenza Nazionale dei C.P.T.**

**Lunedì, 23 giugno 2008**
Como - ANCE COMO - Riunione illustrativa : **"Il nuovo Testo Unico sulla sicurezza" - D.Lgs. n. 81/2008**

---

Dal mese di giugno 2008 il nostro C.P.T. è stato inserito in un gruppo di lavoro per l'elaborazione delle linee di indirizzo inerenti il **nuovo Testo Unico** promosso dal Coordinamento dei C.P.T. Regionali.

---

Sono stati effettuati diversi incontri con la direzione dell'I.N.A.I.L. di Como finalizzati ad una collaborazione di tipo informativo/formativo, ancora in fase di definizione, presso le Scuole di indirizzo tecnico sul tema della sicurezza.

---

Sono proseguiti anche in questo semestre **i corsi di formazione ed informazione sulla sicurezza**, in collaborazione con l'E.S.P.E., per i lavoratori edili operanti presso il cantiere del costruendo "Nuovo Ospedale S. Anna" in Località 3 Camini nel Comune di Montano Lucino.

## Attività dei tecnici C.P.T.
**dal 1° gennaio al 31 maggio 2008 = N. 380 visite sui cantieri.**

Sul nostro sito www.cptcomo.org troverete nella Sezione Sicurezza **"PONTEGGI"** le tabelle indicanti le **verifiche degli elementi di ponteggio prima di ogni montaggio relative a:**
**a) ponteggi metallici a telai prefabbricati**
**b) ponteggi metallici a montanti e traversi prefabbricati**
**c) ponteggi metallici a tubi e giunti.**
A lato di ogni tabella troverete una colonna **"NOTE"** dove andrete ad indicare il risultato della Vostra verifica.
Questi controlli vanno eseguiti prima dell'utilizzo del ponteggio ed in ogni cantiere.

# L’angolo della posta

**d)** Il signor Tiziano Morosini - residente a Drezzo chiede come mai non ha ricevuto gli indumenti di lavoro richiesti, mentre il signor Francesco Mandaglio - residente a Bregnano - chiede se è possibile migliorare la qualità degli indumenti e delle scarpe antinfortunistiche.
**r)** Si invitano i signori a contattare direttamente l’Ente Cassa Edile di Como - Via A. Diaz n. 26 - Tel. 031-245806.

**d)** I sigg. Massimo Gezardi, Giovanbattista Sibio e Marco Mancuso rispettivamente - residenti a Como, Limido Comasco ed a Lenno - chiedono più controlli nei cantieri.
**r)** Per quanto riguarda il C.P.T. di Como, cercheremo di intensificare l’impegno e le risorse per ottenere più sicurezza nei cantieri mediante sopralluoghi, ricordiamo il nostro numero verde (gratuito) 800-255295 a disposizione di tutti per richiesta d’intervento sui cantieri di Como e provincia.

**d)** Il signor Pietro Tavecchio - residente a Erba - chiede se il C.P.T. effettua sopralluoghi anche casuali o solo su richiesta e segnalazione.
**r)** Il maggior numero dei sopralluoghi nei cantieri non sono ne su segnalazione ne su richiesta ma “liberi” monitorando il più possibile il territorio di Como e provincia, dando la precedenza alle segnalazioni ed alla richiesta di intervento.

**d)** Il signor Maurizio Savardi - residente a Plesio - chiede come mai i soggetti che si occupano quotidianamente di sicurezza, si presentino in cantiere sprovvisti di scarpe antinfortunistiche.
**r)** Tutti i soggetti delegati al controllo dei cantieri compreso il coordinatore della sicurezza devono indossare: scarpe antinfortunistiche ed elmetto così come i titolari ed i preposti in primis per il rischio a cui sono esposti, ed è grave che non lo valutino tenuto conto anche del ruolo che ricoprono, ed infine proprio da loro dovrebbe venire il buon esempio.

**d)** Il signor Claudio Cappuccio - residente a Orsenigo - formula tre domande. La prima: è obbligatorio predisporre un parapetto al ponteggio sotto i 2,00 mt. se non esistono altri rischi tipo la presenza di ferri di chiamata o contatto con materiali o attrezzature pericolose nelle vicinanze.
La seconda: a carico di chi è la fornitura ai lavoratori dei D.P.I.
La terza: è possibile che gli stivali di gomma tipo quelli usati dai pescatori siano usati da più lavoratori.
**r)** La prima: no sotto i due metri senza rischi aggravati da altre situazioni non sussiste l’obbligo.
La seconda: la fornitura, l’eventuale sostituzione per rottura o deterioramento dei D.P.I. è a carico del datore di lavoro.
La terza: sarebbe opportuno evitare l’uso promiscuo.

**d)** Il signor Gianmaria De Donà - residente a Briosco - chiede come preparare una linea vita su un tetto in legno a quattro falde senza parti in cemento per eseguire l’ancoraggio.
**r)** La soluzione prevenzionale migliore è quella di realizzare un ponte perimetrale e impalcati sottostanti alla copertura. L’uso dei D.P.I. anticaduta è ammessa solo se quanto sopra non fosse realizzabile. Infine per il fissaggio degli elementi della cosiddetta “linea vita” devono essere realizzati collegandoli a strutture resistenti. Se questo non fosse realizzabile occorre scendere alla soletta sottostante.

**d)** Il signor Rocco Scarano - residente a Cassina Rizzardi - chiede se i gruisti devono fare uso di occhiali scuri se in postazione contro sole.
**r)** In talune situazioni effettivamente l'uso di occhiali da sole sarebbero utili.

**d)** Il signor Nicolò Asaro - residente a Brenna - chiede se una lastra di (predall) in cemento lunga 15 mt. appoggiata tra due muri deve essere puntellata ad 1,20 mt. e se esiste il pericolo di crollo e come deve essere realizzata la puntellazione.
r) La domanda non è chiara e perciò non è possibile una risposta corretta.

**d)** Il signor Antonio Scappaticcio - residente a San Fedele d'Intelvi - in riferimento alla foto n° 2 chiede quando avremo cantieri così in Italia.
**r)** La Fotografia in questione è stata scattata in Italia e precisamente a Como. Comunque di cantieri ordinati e curati sotto l'aspetto prevenzionale ce ne sono molti.

**d)** I sigg. Enrico Invernizzi, Franco Maffioli, Mario Focarazzo e Francesco Vivona - residenti rispettivamente a Porlezza, a Gravedona, Cantù ed a Mariano Comense - chiedono quante, diagonali devono essere installate sul ponteggio e se è il montatore a stabilirlo e se occorre un corso per il montaggio dei ponti.
**r)** Il ponteggio deve essere montato seguendo scrupolosamente quanto indicato nell'autorizzazione ministeriale usando solo componenti previsti per quel tipo di ponte, nel caso non si rispettasse quanto previsto nell'autorizzazione ministeriale esempio impiego di tubi e giunti o altri elementi occorre redigere progetto redatto da tecnico abilitato. Le operazioni di montaggio devono essere seguite da un preposto e eseguite da addetti formati così come il preposto.

**d)** I sigg. Sergio Beretta e Feytullah Gunes - residenti a Como e a Fino Mornasco sono rimasti molto colpiti dalla fotografia n° 7.
**r)** Per fortuna se ne vedono sempre meno di lavoratori che confondono il cantiere con la spiaggia o con la propria abitazione per indossare ciabatte o sandali o altri tipi di calzatura perfette per le ore di relax ma tassativamente vietate se usate in cantiere.

**d)** Il signor Iosif Tancau - residente a San Fermo della Battaglia - chiede in caso non si usufruisca dei giorni di permesso, se vengono retribuiti.
**r)** Vengono retribuiti mensilmente dal datore di lavoro in busta paga.

**d)** Il signor Arif Halili - residente a Turate - chiede se i contributi versati in Italia sono validi in Albania.
**r)** Invitiamo il signor Halili a rivolgersi alla Sede I.N.P.S. di Como - Via E. Pessina n. 6.

**d)** Il signor Gavino Sergi - residente a Ossuccio - chiede quando scatta la qualifica per anzianità.
**r)** Mai nel settore edile.

**d)** Il signor Luigi Perdifumo - residente a Figliaro - chiede quanti sono i giorni di permesso retribuiti e dove è possibile avere il contratto degli edili.
**r)** L'articolo 5, lettera B) del vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i dipendenti delle Imprese Edili ed Affini, prevede che gli operai hanno diritto di usufruire di riposi annui mediante permessi individuali per 88 ore. Il contratto degli edili è reperibile presso le Organizzazioni Sindacali.

**d)** Il signor Ivan Velluto - residente a Cantù - chiede informazioni sul Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro sulla concertazione.
**r)** Le informazioni in questione le può ricevere presso le Organizzazioni Sindacali di categoria.

**d)** Il signor Cesare Portunna - residente a Biella - chiede se è obbligatorio avere un estintore in baracca.
**r)** La presenza o meno di estintori è in relazione alla valutazione del rischio incendio. In linea generale è senz'altro opportuno che ve ne sia almeno 1 e non è in relazione al numero di lavoratori presenti sul cantiere.

**d)** I sigg. Carlo Turla e Sabiah Abdellah - residenti a Grumello al Monte ed a Lezzeno - enunciano: "I cantieri a norma non creano disagi e dispiaceri e prevenire è meglio che curare, chi va piano va sano e va lontano".
**r)** Anche nell'ottica della sicurezza questi proverbi non fanno una piega.

**d)** I sigg. Ernesto Malena, Adelio Allevato, Matteo Moretti, Giuseppe Vecchio, Hassan Elhadraoui e Luciano Carminati si congratulano per la Rivista, formulano gli auguri, ci spronano a continuare nei controlli dei cantieri, ad aumentare i numeri della Rivista, e ci salutano.
**r)** Ringraziamo per gli auguri i complimenti ed i saluti.

***Si invita a porre quesiti, unicamente, inerenti la prevenzione degli infortuni, l'igiene e l'ambiente di lavoro, questo con il duplice scopo di attenere la nostra pubblicazione ai temi della sicurezza antinfortunistica e non togliere, di conseguenza, spazio per maggiori approfondimenti in tale materia.***

# SI POTEVA EVITARE

## UN PUNTELLO SENZA SPINA MA CON LANCIA

**Si ricorda che il "si poteva evitare" narra l'accadimento di infortuni, naturalmente, per ovvie ragioni, non vengono citati specificatamente luoghi, nominativi dell'Impresa ed i nomi riportati nel racconto sono di pura fantasia. Il fatto, invece, è vero.**

**Ci troviamo in un cantiere del sud Italia, in una piccola cittadina, si stanno costruendo diverse unità abitative.**

**Sono in corso i lavori di carpenteria.**

**Per l'armatura, la posa del solaio del 3° piano e il susseguente getto sono stati posati normali puntelli (certificati) dalla squadra dei carpentieri presenti sul cantiere.**

**A getto ultimato, il capocantiere si accorge che alcuni puntelli sono privi dei relativi dispositivi di blocco (spine) sostituiti da pezzi di tondino infilati nei fori ad altezza variabile, anche ad altezza uomo. Subito interpella il capo squadra dei carpentieri, Franco, chiedendo spiegazioni dell'impiego dei tondini. Franco si giustifica dicendo che alcuni puntelli arrivati dal magazzino erano privi dei dispositivi di blocco.**

**Dato che i puntelli dovevano rimanere in opera per diversi giorni, in attesa che dal magazzino arrivassero le regolari spine, il capocantiere dispone che Franco pieghi i ferri sporgenti o posizioni i tappi (quelli usati per coprire i ferri di chiamata) sulle estremità.**

**Il giorno dopo e per altri ancora Franco si è dovuto allontanare dal cantiere, e di conseguenza nessuno ha provveduto a sistemare i puntelli. Una mattina Antonio, carpentiere, mentre spostava del materiale sulla soletta, del 2° piano nel girarsi è rimasto ferito alla testa, urtando uno spezzone di tondino sporgente da un puntello. Antonio si è procurato una ferita suturata con cinque punti ma le conseguenze potevano essere peggiori.**

**Tutto questo si è generato per una serie di concause che hanno involontariamente procurato l'infortunio; per prima cosa il mancato controllo sulla presenza di tutti i pezzi che componevano i puntelli prima della messa in opera, secondo la soluzione proposta dal capocantiere anche se tardiva, non è stata eseguita per l'assenza improvvisa di Franco ma non è giustificabile il suo comportamento in quanto in sua assenza doveva comunicare ad un suo addetto il lavoro da farsi. Terzo Antonio doveva indossare l'elmetto per proteggere la testa dai puntelli.**

**Ultima osservazione, a volte anche un lavoro banale e per un periodo di tempo limitato, come la sostituzione di semplici spine con spezzoni di ferro, può provocare infortuni anche gravi.**

# FOTO DELLA PREMIAZIONE 6-6-2008

*Da sinistra: A. Del Verme, R. De Palo, A. Castiglioni*

## CONCORSO GENNAIO 2008

*Alcuni momenti della premiazione*

# NOTIZIE IN BREVE

## AMIANTO:

### aggiornate le linee guida regionali per la gestione del rischio

Con Deliberazione n. 8/6777 del 12 marzo 2008 (pubblicata sul 1° S.S. al B.U.R.L. n. 15 dell'8 aprile 2008) la Regione Lombardia ha pubblicato l'aggiornamento 2008 delle Linee Guida per la gestione del rischio amianto. Nel documento regionale vengono trattati i seguenti argomenti:

- effetti biologici delle fibre di amianto, con particolare riguardo alle patologie amianto-correlate ed al protocollo operativo per la sorveglianza sanitaria;
- bonifiche da amianto e prevenzione, con indicazione delle varie tecniche di intervento su materiali in matrice friabile;
- metodi analitici per la determinazione dell'amianto e studi sulla concentrazione in atmosfera;
- gestione dei rifiuti contenenti amianto (accumulo e deposito, trasporto e smaltimento finale).

Assumono particolare interesse le sezioni dedicate alla manutenzione dei manufatti contenenti amianto ed alle procedure da seguire in caso di interventi di bonifica.

## VOLUMETTO R.L.S.T.

E' stato pubblicato, a cura, dei Rappresentanti Territoriali dei Lavoratori Edili per la Sicurezza di Como un volumetto dal Titolo **"Diritti e doveri dei lavoratori"**.

Lo stesso, distribuito in cantiere a tutti i lavoratori ed alle Imprese durante i sopralluoghi, contiene notizie sugli R.L.S.T., sulle loro attribuzioni ed un decalogo dei diritti e **dei doveri dei lavoratori sulla sicurezza sul lavoro**, tradotto in cinque lingue.

Per ulteriori informazioni e/o chiarimenti contattare direttamente gli R.L.S.T.

Via del Lavoro n. 21 - COMO - tel. 031.5877016 - fax 031.5003271 - e-mail: rlstcomo@tin.it.

## MORTI BIANCHE NEL TERZO MILLENNIO

Le tragiche vicende degli ultimi mesi hanno riportato all'attenzione delle istituzioni e della coscienza civile del Paese il dramma quotidiano delle morti sul lavoro.

Se si osserva, tuttavia, la questione da un punto di vista puramente statistico si può rilevare come il trend storico del "fenomeno infortuni mortali" sia tendenzialmente decrescente.

A partire dai primi anni '60, quando si superarono i 4.500 morti l'anno (erano gli anni del boom economico) si è scesi ai poco più di 1.500 di inizio millennio. Naturalmente in questi 40 anni si sono succedute profonde trasformazioni socio-economiche nel Paese che hanno determinato, tra l'altro, una crescente attenzione, anche normativa, ai problemi dell'ambiente e della salute, con positive ricadute anche sulla sicurezza nel lavoro.

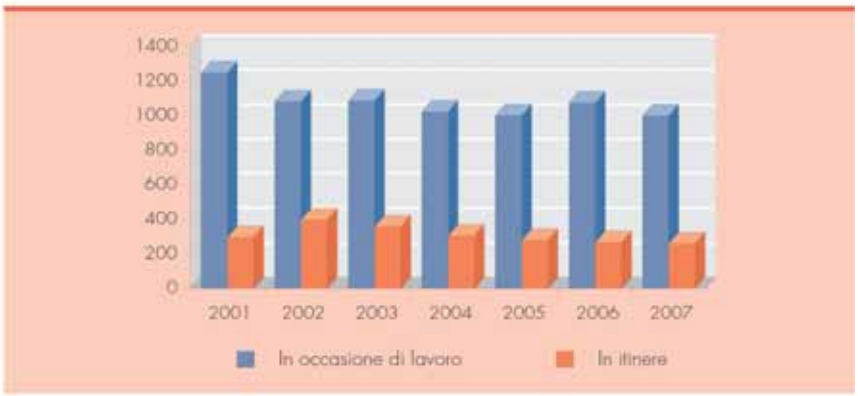


Fonte INAIL aprile 2008

TAV. 1: INFORTUNI MORTALI DENUNCIATI PER TIPOLOGIA DI ACCADIMENTO - ANNI 2001-2007

La tendenza al ribasso è proseguita anche negli anni 2000, segnando ad oggi una ulteriore flessione di quasi il 20%; il calo è stato continuo dal 2001 (1.546 casi) al 2005 (1.280 casi) e si è interrotto per un improvviso rialzo nel 2006 (1.341 casi). Fortunatamente, le previsioni per il 2007 indicano una ripresa della riduzione degli eventi mortali, che dovrebbero attestarsi su livelli inferiori anche rispetto al minimo storico del 2005.

*(Franco D'Amico)*

**INFORTUNI MORTALI DENUNCIATI PER TIPOLOGIA DI ACCADIMENTO - ANNI 2001-2007**

| TIPOLOGIA DI ACCADIMENTO | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 (*) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **In occasione di lavoro** | 1.250 | 1.082 | 1.087 | 1.023 | 1.001 | 1.075 | 1.000 |
| *Numeri indice (2001 = 100)* | *100,0* | *86,6* | *87,0* | *81,8* | *80,1* | *86,0* | *80,0* |
| **In itinere** | 296 | 396 | 358 | 305 | 279 | 266 | 260 |
| *Numeri indice (2001 = 100)* | *100,0* | *133,8* | *120,9* | *103,0* | *94,3* | *89,9* | *87,8* |
| **TOTALE** | **1.546** | **1.478** | **1.445** | **1.328** | **1.280** | **1.341** | **1.260** |
| *Numeri indice (2001 = 100)* | *100,0* | *95,6* | *93,5* | *85,9* | *82,8* | *86,7* | *81,5* |

(*) Stima - prudenziale e cautelativa - del dato annuo consolidato.

# INFORMAZIONI SUGLI R.L.S.T.
## (RAPPRESENTANTI DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA DI AMBITO TERRITORIALE)
## DELLA PROVINCIA DI COMO Via del lavoro n. 21 – 22100 COMO
**Tel. 031/58.77.016 – Fax 031/50.03.271 - e-mail: rlstcomo@tin.it**

Per tutte le Imprese della Provincia di Como, iscritte alla Cassa Edile, che occupano meno di 15 dipendenti e nelle quali non si sia provveduto alla nomina del R.L.S. (Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza) sono stati eletti dai lavoratori e conseguentemente nominati dalle Organizzazioni Sindacali gli R.L.S.T. (Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza di Ambito Territoriale).
Chi lo desidera può contattarci telefonicamente o tramite fax o e-mail:
**Tel. 031/5877016 - Fax 031/5003271**
**E-mail: rlstcomo@tin.it**

Gli R.L.S.T. attualmente sono:

- **Gregorio Mancino**
  presente in sede dalle 9.00 alle 12.00 - martedì e venerdì
- **Giuseppe Gatto**
  presente in sede dalle 9.00 alle 12.00 - lunedì e mercoledì
- **Angelo Rusconi**
  presente in sede dalle 9.00 alle 12.00 - giovedì

Riportiamo il fac-simile di comunicazione per l'adesione al servizio degli R.L.S.T.

## PER AVVALERSI DELL'OPERATO DEGLI R.L.S.T. LE IMPRESE DEVONO "ADERIRE AL SERVIZIO" (GRATUITO)

### FAC-SIMILE DI COMUNICAZIONE PER L'ADESIONE AL SERVIZIO DEGLI R.L.S.T

**RACCOMANDATA**

Spettabile R.L.S.T.
Rappresentanti dei Lavoratori
per la Sicurezza di Ambito Territoriale
Via del Lavoro n. 21
22100 COMO

***OGGETTO: R.L.S.T. - Comunicazione di adesione al servizio (gratuito).***

Con la presente la sottoscritta Impresa ……...

con sede in …… Via ……

tel. n. …….. telefax n. …….. e-mail ……..……..

Partita I.V.A. ……...…… N. iscrizione Cassa Edile ……

***comunica***

di aderire al servizio per la consultazione e la verifica della Valutazione dei Rischi e dei Piani di Sicurezza e Coordinamento e dei Piani di Sicurezza Operativi (P.O.S.) effettuati dal Vostro Organismo in quanto al proprio interno non è stato nominato il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (R.L.S.).

**Si ricorda che il datore di lavoro viene sanzionato se non consulta gli R.L.S.T. (in mancanza di R.L.S. interno) prima dell'accettazione del P.S.C. e se non mette a disposizione copia del P.S.C. e P.O.S. almeno 10 giorni prima dell'inizio dei lavori.**

# Iniziative del Comitato

**NUMERO VERDE 800-255295**

***(gratuito) che è a disposizione tutti i giorni, in orari d'ufficio, per tutte le Imprese e i lavoratori per richieste di visite sui cantieri (di Como e provincia), chiarimenti, quesiti ed informazioni relative.***

## "La sicurezza non è mai un'alternativa"

Costruiamo con Voi la sicurezza

C·P·T·
Como

## "Ama la vita. Lavora in sicurezza"

# L'adesivo utile

**Questo adesivo viene distribuito nei cantieri nel corso del 1° sopralluogo e riporta i numeri di prima necessità, il Numero Verde, l'indirizzo del Comitato Paritetico Antinfortunistico Territoriale, l'indirizzo di posta elettronica e il sito web.**

*La riproduzione di testi, fotografie e disegni contenuti in questa pubblicazione è consentita purché venga citata la fonte.*